

CAPITOLATO D'ONERI RELATIVO ALLA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO, DI CALZATURE E DI ACCESSORI PER LA POLIZIA LOCALE DERIVANTI DA PROCESSI DI PRODUZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, AI SENSI DELL'ALLEGATO 1 (CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI TESSILI) APPROVATO CON DECRETO MINISTERIALE 22 FEBBRAIO 2011 DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - (G.U. N. 64 DEL 19 MARZO 2011).

ART. 1 - OGGETTO

1. Oggetto del presente capitolato è la fornitura di capi di vestiario, di calzature e di accessori per gli agenti di Polizia Locale con ridotto impatto ambientale, ai sensi dell'allegato 1 (Criteri ambientali minimi per l'acquisto di prodotti tessili) approvato con Decreto Ministeriale 22 febbraio 2011 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - (G.U. n. 64 del 19 marzo 2011).

2. La gara è divisa in cinque lotti aggiudicabili separatamente:

- Lotto 1: berretti, gradi e guanti - codice CIG: 65116786AC - importo massimo € 9.300,00 (iva esclusa);
- Lotto 2: accessori - codice CIG: 65117122BC - importo massimo € 3.700,00 (iva esclusa);
- Lotto 3: scarponcini - codice CIG: 6511743C4E - importo massimo € 6.550,00 (iva esclusa);
- Lotto 4: divise estive - codice CIG: 651175670A - importo massimo € 19.550,00 (iva esclusa);
- Lotto 5: maglioni - codice CIG: 65117745E5 - importo massimo € 13.000,00 (iva esclusa).

3. Le tipologie, le caratteristiche e le quantità indicative dei prodotti trovano illustrazione nel presente capitolato al successivo art. 4.

4. Le quantità riportate per ogni singolo articolo sono indicative e sono state calcolate presuntivamente sulla base del fabbisogno stimato.

5. In ogni caso gli importi stabiliti costituiscono mera previsione di limite massimo di spesa e non comportano diritto di prestazione nella misura degli stessi. **L'esatto ammontare della fornitura sarà quello risultante applicando i prezzi unitari offerti dall'appaltatore alle effettive quantità richieste ed acquistate di volta in volta dall'Amministrazione in costanza di rapporto contrattuale, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno.**

6. La ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinate, senza poter vantare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite.

7. Ne consegue che l'impresa aggiudicataria non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattali la fornitura non dovesse raggiungere l'importo sopra indicato.

8. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, consegna.

9. Nell'ambito dell'esecuzione della fornitura, vanno compresi gli adempimenti preliminari e conseguenti quali, a titolo esemplificativo: la rilevazione delle taglie (all'occorrenza anche su misura), la sostituzione e/o riparazioni dei capi non eseguiti perfettamente o comunque necessitanti di tali interventi a qualsiasi titolo. Per detti ultimi adempimenti dovrà essere garantito un efficiente e tempestivo **servizio di assistenza post-vendita**, di cui al successivo articolo 7.

10. Le forniture dovranno essere eseguite con l'osservanza di tutte le norme stabilite dal presente capitolato e dal disciplinare di gara.

ART. 2 - VALIDITA' DELL'APPALTO



1. Il contratto stipulato con l'Ente comunale avrà una durata di anni uno a decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva e si concluderà con il decorso del termine o con l'esaurimento dei fondi stanziati.
2. I prezzi unitari offerti si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, e pertanto lo stesso non potrà pretendere sovrapprezzi di nessun genere per variazioni di mercato o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che dovesse verificarsi nel periodo di valenza del contratto.

ART. 3 - ONERI CONNESSI ALLA FORNITURA

1. La merce ordinata dovrà essere consegnata presso il Comando di Polizia Locale di Contrà Soccorso Soccorsetto 46 – VICENZA, franco di ogni e qualsiasi rischio e spesa.
2. Pertanto, saranno a carico del fornitore le spese di imballo, di trasporto e dei relativi rischi di manipolazione ecc., nonché l'onere della responsabilità civile verso terzi per ogni e qualsiasi danno provocato in conseguenza della fornitura.
3. La ditta aggiudicataria si impegna ed espletare tutte le forniture in modo ineccepibile con idoneo personale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia.
4. Dichiara a tal fine di esonerare totalmente il Comune di Vicenza da ogni responsabilità civile e penale diretta o indiretta, e di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
5. La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati a persone o a cose sia del Comune di Vicenza che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza nell'esecuzione della fornitura.
6. Il Comune di Vicenza è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'Affidatario o che dovessero essere arrecati a terzi dal personale stesso nell'esecuzione della fornitura.
7. L'appaltatore si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro e ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore, l'Appaltatore si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei propri dipendenti, sono pertanto a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima.
8. La fornitura dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e l'appaltatore dovrà adottare tutti i mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. In particolare l'appaltatore dovrà adottare ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati durante le operazioni di competenza riguardanti la consegna della fornitura.

ART. 4 - REQUISITI DELLA FORNITURA

1. Le quantità e le tipologie dei capi da fornire dovranno avere le caratteristiche indicate al successivo comma 3 del presente articolo e, in aggiunta dove previsto, avere le caratteristiche di cui alla L.R. n. 41 del 19 dicembre 2003, e provvedimenti conseguenti:

-  D.G.R.V. n. 2689 del 06/08/2004 e relativi allegati;
-  D.G.R. n. 2350 del 09/08/2005;

📄 D.G.R. n. 1054 del 11/04/2006 e relativi allegati, denominata "Le N. 41/2003 Art. 17: Disciplina delle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione della Polizia Locale". Conclusione procedure parziale revisione avviate con D.G.R. n. 2350 del 9 agosto 2005. Approvazione provvedimento definitivo";

📄 D.G.R. n. 349 del 06/03/2012;

📄 D.G.R. n. 1308 del 22/07/2014.

2. In particolare, i capi con le caratteristiche di cui alla suddetta Legge Regionale Veneto n. 41/03 (e successive modifiche) dovranno essere realizzati secondo i colori, la foggia, la composizione, le caratteristiche tecniche e merceologiche descritte nell'allegato B sezione B1 "Uniformi" alla Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 1054 del 11 aprile 2006 e in base alle schede tecniche di cui all'allegato B, sezione B3 della delibera suddetta.

3. Le quantità e le tipologie dei capi da fornire sono le seguenti:

LOTTO 1: BERRETTI, GRADI E GUANTI		
Descrizione	Caratteristiche	Q.ta'
BERRETTO RIGIDO FEMMINILE (TIPO AMERICANO) U.O. ESTIVO CON COPRIBERRETTO BIANCO IMPERMEABILE TERMOSALDATO	Caratteristiche Legge Regionale Veneto n. 41/03 e successive modifiche. Rilevamento taglie presso il Comando di Polizia Locale da parte della ditta	48
BERRETTO RIGIDO MASCHILE U.O. ESTIVO CON COPRIBERRETTO BIANCO IMPERMEABILE TERMOSALDATO	Caratteristiche Legge Regionale Veneto n. 41/03 e successive modifiche. Rilevamento taglie presso il Comando di Polizia Locale da parte della ditta	60
GRADI IDENTIFICATIVI METALLO (coppie)	Caratteristiche Legge Regionale Veneto n. 41/03 e successive modifiche	200
GUANTI IN PELLE NERA INVERNALI	Caratteristiche Legge Regionale Veneto n. 41/03 e successive modifiche	60

LOTTO 2: ACCESSORI		
Descrizione	Caratteristiche	Q.ta'
BORSA TIPO 24 H CORDURA CON SCRITTA POLIZIA LOCALE	Materiale cordura; colore nero; scritta bianca Polizia Locale; manico in gomma con rinforzo nell'accoppiamento, nr. 4 scomparti chiusi da cerniere. Vedi campione in visione presso il Comando di Polizia Locale di Vicenza	20
CORREGGIOLO POLIURETANO BIANCO	Colore bianco	80
CINTURONE RIFRANGENTE IN PELLE SENZA FIBBIA CON FREGIO	Altezza cm. 5,00, lunghezza cm. 80- 110 -120 - 130 - 140. Vedi campione in visione presso il Comando di Polizia Locale di Vicenza.	40
PORTA CARICATORE DI RISERVA BIANCO (cal 9x21)	Colore bianco, materiale vera pelle	80

LOTTO 3: SCARPONCINI

Descrizione	Caratteristiche	Q.ta'
SCARPONCINO INVERNALE UOMO/DONNA	Tomaia in pelle fiore idrorepellente; gambetti in cordura imbottiti e traspiranti; punta e tallone rinforzati in pelle; soffietto in cordura accoppiato; fodera termosaldata a calza chiusa in tessuto antiabrasione accoppiato con membrana impermeabile e traspirante, copri sottopiede anatomico estraibile traspirante antishock, lamina antiperforazione in tessuto balistico antistatico flessibile, suola in gomma antiabrasione e antiscivolo, lavorazione ad ago termosaldata - bordo - suola; numerazione dal 36 al 47 (interne); altezza mis. 42 - 18/19 cm.; peso misura 42 - gr. 650 mezzo paio. Rilevamento taglie presso il Comando di Polizia Locale da parte della ditta	120

LOTTO 4: DIVISE ESTIVE

Descrizione	Caratteristiche	Q.ta'
GIACCA MASCHILE/FEMMINILE U.O. ESTIVA	Caratteristiche Legge Regionale Veneto n. 41/03 e successive modifiche. Rilevamento taglie presso il Comando di Polizia Locale da parte della ditta	60
PANTALONI ALLA CAVALLERIZZA ESTIVI	Trattasi di capo di colorazione blu notte (composizione poliammide, cotone ed elastomero. La percentuale di poliammide dovrà essere superiore all'85% ed elastomero non inferiore al 5%). Il capo dovrà essere corrispondente nella confezione e nella colorazione ai capi già in dotazione al personale del Comando. Vedi campione in visione presso il Comando di Polizia Locale di Vicenza. Rilevamento taglie presso il comando di Polizia Locale da parte della ditta.	100
PANTALONI UOMO/DONNA ESTIVI	Caratteristiche Legge Regionale Veneto n. 41/03 e successive modifiche. Rilevamento taglie presso il Comando di Polizia Locale da parte della ditta	120

LOTTO 5: MAGLIONI

Descrizione	Caratteristiche	Q.ta'
MAGLIONE TIPO COLLO ALTO CON ZIP (polipropilene fibra cava)	Composizione polipropilene a fibra cava 31%, Modal 33%, cotone 31%, elastomero 3%; colore blu navy; taglie dal 44 al 60. Il capo dovrà essere corrispondente nella confezione e nella colorazione ai capi già in dotazione al personale del Comando. Vedi campione in visione presso il Comando di Polizia Locale di Vicenza. Rilevamento taglie presso il Comando di Polizia Locale da parte della ditta	250

4. Tutti i capi di vestiario dovranno essere certificati dalle ditte produttrici, affinché corrispondano alle vigenti normative sulla igiene e sicurezza del lavoro.

5. Tutti i capi dovranno essere muniti dell'etichetta specificante la composizione del tessuto. Sulla stessa etichetta o su altra, chiaramente individuabile, devono essere indicate in modo chiaro e indelebile le modalità di conservazione, manutenzione e lavaggio, secondo quanto prescritto dalle attuali normative relative all'etichettatura di manutenzione.




6. Per i capi confezionati "su misura" (vedi comma 3 del presente articolo) la ditta è tenuta a rilevare le misure dei dipendenti destinatari dei capi di vestiario nel luogo e nei giorni che verranno concordati con il Comando di Polizia Locale. Tali misure dovranno essere "personalizzate", rilevate, cioè, su ogni dipendente.

7. La consegna dovrà essere effettuata da personale della ditta con confezione personalizzata la quale dovrà contenere l'indicazione del nome e cognome del dipendente e la relativa taglia.

8. Al momento della consegna il personale della ditta dovrà verificare la corretta vestibilità del capo consegnato alla persona ed eventualmente ritirarlo per le eventuali modifiche da apportare allo stesso.

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE A PROVA DELLE CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

1. Le ditte partecipanti alla gara, in riferimento ad ogni tipo di prodotto offerto, in sede di partecipazione alla RDO dovranno obbligatoriamente inviare:

-  una o più schede tecniche in lingua italiana, sottoscritte dal legale rappresentante, nella/e quale/i siano indicate in modo chiaro ed univoco tutte le caratteristiche tecniche, come specificate al precedente art. 4 del presente capitolato;
-  una o più immagini del prodotto offerto;
-  la documentazione atta a dimostrare il possesso delle caratteristiche tecniche di base previste dell'allegato 1 (Criteri ambientali minimi per l'acquisto di prodotti tessili) approvato con Decreto Ministeriale 22 febbraio 2011, del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - (G.U. n. 64 del 19 marzo 2011), come indicate al successivo articolo 6 alle voci "Verifica".

2. Tutti i capi dovranno corrispondere alle caratteristiche di riferimento indicate al precedente art. 4 del presente capitolato e possedere le caratteristiche tecniche di base previste dell'allegato 1 (Criteri ambientali minimi per l'acquisto di prodotti tessili) approvato con Decreto Ministeriale 22 febbraio 2011, del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - (G.U. n. 64 del 19 marzo 2011).

ARTICOLO 6 – CRITERI AMBIENTALI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI

1. Tutti i prodotti indicati all'articolo 4 devono essere in possesso delle specifiche tecniche di base previste dall'allegato 1 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato in G.U. n. 64 del 19 marzo 2011) di seguito riportati:

Fibre tessili: cotone e fibre di cellulosa naturali, limiti di sostanze pericolose

Pesticidi: nel caso di prodotti fatti di fibre naturali, il prodotto finale non deve contenere in totale più di 1 ppm (parti per milione) delle seguenti sostanze:

Sostanza	Nr. CAS
2,4,5-T	93-76-5
Aldrina	309-00-2
Captafol	2425-06-1
Clordane	57-74-9
Clordimeform	6164-98-3
DDT	50-29-3, 789-02-6
Dieldrina	60-57-1
dinoseb e Sali	88-85-7
Endrina	72-20-8
Eptacloro	76-44-8
Esaclorobenzene	118-74-1
esa clorocicloesano, α	319-84-6
esa clorocicloesano, β	319-85-7
esa clorocicloesano, δ	319-86-8
metamidofo	10265-92-6
Monocrotofo	6923-22-4
Paratione	56-38-2
paration-metile	298-00-0
Propetamphos	31218-83-4
Toxafene	8001-35-2

Verifica: per dimostrare la conformità al criterio, deve essere fornita idonea documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto, quale un laboratorio accreditato in base alla norma ISO 17025.

I metodi di prova di riferimento sono:

- pesticidi organo clorurati: US EPA 8081 B* – estrazione in Soxhlet o bagno ultrasuoni con solventi apolari (iso-ottano, n esano);
- erbicidi clorurati: US EPA 8151 A – estrazione in metanolo;
- composti organo-fosforati: US EPA 8141 B*
- composti organici semivolatili: US EPA 8270 D*

Coloranti classificati come sensibilizzanti/allergenici, cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione

I coloranti indicati di seguito non devono essere utilizzati:

Coloranti cancerogeni	Nr. Color Index	Nr. CAS
C.I. rosso basico 9	C.I. 42 500	569-61-9
C.I. rosso acido 26	C.I. 16 150	3761-53-3
C.I. viola basico 14	C.I. 42 510	632-99-5
C.I. nero diretto 38	C.I. 30 235	1937-37-7
C.I. blu diretto 6	C.I. 22 610	2602-46-2
C.I. rosso diretto 28	C.I. 22 120	573-58-0
C.I. Disperso blu 1	C.I.: 64 500	2475-45-8
C.I. Disperso giallo 3	C.I. 11 855	2832-40-8
C.I. Disperso arancio 11	C.I. 60 700	82-28-0

Coloranti sensibilizzanti/allergenici	Nr. Color Index	Nr. CAS
C.I. Disperso blu 7	C.I. 62 500	3179-90-6
C.I. Disperso blu 26	C.I. 63 305	3860-63-7
C.I. Disperso blu 35	-	12222-75-2
C.I. Disperso blu 102	-	12222-97-8
C.I. Disperso blu 106	-	12223-01-7
C.I. Disperso blu 124	-	61951-51-7
C.I. Disperso marrone 1	-	23355-64-8
C.I. Disperso arancio 1	C.I. 11 080	2581-69-3
C.I. Disperso arancio 3	C.I. 11 005	730-40-5
C.I. Disperso arancio 37	C.I. 11132	13301-61-6
C.I. Disperso arancio 76 (denominazione precedente: arancio 37)	C.I. 11132	13301-61-6
C.I. Disperso rosso 1	C.I. 11 110	2872-52-8
C.I. Disperso rosso 11	C.I. 62 015	2872-48-2
C.I. Disperso rosso 17	C.I. 11 210	3179-89-3
C.I. Disperso giallo 1	C.I. 10 345	119-15-3
C.I. Disperso giallo 9	C.I. 10 375	6373-73-5
C.I. Disperso giallo 39	-	12236-29-2
C.I. Disperso giallo 49	-	54824-37-2

Verifica: per dimostrare la conformità al criterio deve essere fornita idonea documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto, quale un laboratorio accreditato in base alla norma ISO 17025.

Il metodo di riferimento per la determinazione prevede l'estrazione totale in solvente organico e la determinazione mediante LC-MS/LC-DAD (cromatografia liquida e spettrometria di massa/ cromatografia liquida e rivelatore a serie di diodi). Il requisito si intende rispettato per risultati inferiori alla concentrazione di 50 mg/kg, al di sotto della quale la misura può ritenersi non significativa per i limiti di rilevazione strumentali.

Arilammine: divieto di utilizzo di determinati coloranti azoici

Non possono essere utilizzati coloranti azoici che per scissione riduttiva possono dare origine ad una delle seguenti ammine aromatiche:

4-amminodifenile (n. CAS 92-67-1)
Benzidina (n. CAS 92-87-5)
4-cloro-o-toluidina (n. CAS 95-69-2)
2-naftilammina (n. CAS 91-59-8)
o-ammino-azotoluene (n. CAS 97-56-3)
2-ammino-4-nitrotoluene (n. CAS 99-55-8)
p-cloroanilina (n. CAS 106-47-8)
2,4-diamminoanisolo (n. CAS 615-05-4)
4,4'-diamminodifenilmetano (n. CAS 101-77-9)
3,3'-diclorobenzidina (n. CAS 91-94-1)
3,3'-dimetossibenzidina (n. CAS 119-90-4)
3,3'-dimetilbenzidina (n. CAS 119-93-7)
3,3'-dimetil-4,4'-diaminodifenilmetano (n. CAS 838-88-0)
p-cresidina (n. CAS 120-71-8)
4,4'-metilen-bis-(2-cloranilina) (n. CAS 101-14-4)
4,4'-ossidianilina (n. CAS 101-80-4)
4,4'-tiodianilina (n. CAS 139-65-1)
o-toluidina (n. CAS 95-53-4)
2,4-diamminotoluene (n. CAS 95-80-7)
2,4,5-trimetilanilina (n. CAS 137-17-7)
4-aminoazobenzene (n. CAS 60-09-3)
o-anisidina (n. CAS 90-04-0)
2,4-Xylidine (n. CAS 87-62-7)
2,6-Xylidine (n. CAS 95-68-1)

Verifica: per dimostrare la conformità al criterio deve essere fornita idonea documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto, quale un laboratorio accreditato in base alla norma ISO 17025.

Il contenuto di ammine aromatiche può essere determinato mediante uno dei metodi descritti in:

- EN 14362-1 (Tessili: metodo di estrazione per fibre cellulosiche e proteiche)
- EN 14362-2 [Tessili: metodo di estrazione per fibre sintetiche (es. poliestere)]

Il requisito si intende rispettato per risultati inferiori alla concentrazione di 20 mg/kg, al di sotto della quale la misura può ritenersi non significativa per i limiti di rilevazione strumentali.

Ritardanti di fiamma

Il prodotto finale non deve contenere i seguenti ritardanti di fiamma:

- PBB (polibrominato bifenile) n. CAS 59536-65-1
- TRIS [fosfato di tri(2,3-dibromo-propile)] n. CAS 126-72-7
- TEPA (ossido di trisaziridinilfosfina) n. CAS 545-55-1
- pentaBDE (pentabromodifeniletere) n. CAS 32534-81-9
- octaBDE (ottabromodifenil etere) n. CAS 32536-52-0
- HBCDD (esabromociclododecano) n. CAS 25637-99-4 e 3194-55-6

Verifica: per dimostrare la conformità al criterio deve essere fornita idonea documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto, quale un laboratorio accreditato in base alla norma ISO 17025.

I ritardanti di fiamma contenuti possono essere determinati mediante estrazione delle sostanze dal campione e determinazione GC-MS (gas cromatografia e spettrometria di massa) o LC-MS (cromatografia liquida e spettrometria di massa).

Pentaclorofenolo (n. CAS 87-86-5) e tetraclorofenoli

Nel caso di prodotti composti da cotone o altre fibre cellulosiche naturali e loro miste, il prodotto finale non deve contenere più di:

- pentaclorofenolo: 0,5 ppm
- tetraclorofenoli (somma) 0,5 ppm

Verifica: l'offerente deve presentare una dichiarazione attestante il rispetto del criterio.

L'aggiudicatario provvisorio deve dimostrare il rispetto del criterio attraverso la documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un organismo riconosciuto. I policlorofenoli possono essere determinati mediante il metodo descritto in:

- US EPA 8081 B
- UNI 11057 - Tessili - Prove chimiche - Determinazione del pentaclorofenolo – tetraclorofenolo e relativi sali ed esteri nei tessili

Ftalati

Nel caso di prodotti che vanno a diretto contatto con la pelle, i rivestimenti, i laminati e le membrane del prodotto finale non devono contenere più dello 0,1% in termini di peso di ftalati:

- DEHP (di-(2-etilesil)-ftalato) n. CAS 117-81-7
- BBP (butilbenzilftalato) n. CAS 85-68-7
- DBP (dibutilftalato) n. CAS 84-74-2
- DIBP (diisobutilftalato) n. CAS 84-69-5

Verifica: l'offerente deve presentare una dichiarazione attestante il rispetto del criterio.

L'aggiudicatario provvisorio deve dimostrare il rispetto del criterio attraverso la documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un organismo riconosciuto. Gli ftalati possono essere determinati secondo il metodo descritto dalla norma UNI 15777.

Formaldeide

La quantità di formaldeide libera e parzialmente idrolizzabile nel prodotto finale non deve superare 30 ppm nel caso di prodotti che vanno a diretto contatto con la pelle e non deve superare 75 ppm nel caso di tutti gli altri prodotti.

Verifica: l'offerente deve presentare una dichiarazione attestante il rispetto del criterio.

L'aggiudicatario provvisorio deve dimostrare il rispetto del criterio attraverso la documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un organismo riconosciuto, attraverso il metodo riportato nella norma UNI EN ISO 14184-1 - Tessili - Determinazione della formaldeide – Formaldeide libera e idrolizzata (metodo per estrazione acquosa).

Presunzione di conformità per i criteri di cui ai punti: Fibre tessili: cotone e fibre di cellulosa naturali, limiti di sostanze pericolose; Coloranti classificati come sensibilizzanti/allergenici, cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione; Arilammine: divieto di utilizzo di determinati coloranti azoici; Ritardanti di fiamma; Formaldeide.

Tutti i prodotti muniti dell'etichetta ecologica europea (Ecolabel Europeo) per i prodotti tessili (Decisione 2009/567/CE) sono considerati conformi. Possono essere ammesse anche altre etichette nazionali o internazionali per prodotti tessili che soddisfano i suddetti criteri. La presunzione di conformità vale anche per i pentaclorofenoli indicati al punto **Pentaclorofenolo (n. CAS 87-86-5) e tetraclorofenoli.**

Metalli pesanti estraibili

La quantità dei seguenti metalli pesanti nel prodotto finale non deve superare i valori indicati di seguito:

Sostanza	Nr. CAS	Limite
Antimonio (Sb)	7440-36-0	30 ppm
Arsenico (As)	7440-38-2	1 ppm
Piombo (Pb)	7439-92-1	1,0 ppm
Cadmio (Cd)	7440-43-9	0,1 ppm
Cromo (Cr)	7440-47-3	2,0 ppm
Cobalto	7440-48-4	4,0 ppm
Rame (Cu)	7440-50-8	50,0 ppm
Nichel (Ni)	7440-02-0	4,0 ppm
Mercurio (Hg)	7439-97.6	0,02 ppm

Verifica: per dimostrare la conformità al criterio deve essere fornita idonea documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto, quale un laboratorio accreditato in base alla norma ISO 17025.

Il metodo di riferimento è quello dell'estrazione da soluzione di sudore acido e successiva determinazione quantitativa.

Requisiti dell'imballaggio

L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve:

a) rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche, in particolare:

- UNI EN 13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
- UNI EN 13428:2005 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione - Prevenzione per riduzione alla fonte
- UNI EN 13429:2005 Imballaggi - Riutilizzo
- UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali

- UNI EN 13431:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo
- UNI EN 13432:2002 Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione -Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi.

b) essere costituito, se in carta o cartone per almeno il 90% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%.

Verifica: l'offerente deve descrivere l'imballaggio che utilizzerà, indicando a quale delle norme tecniche sopra richiamate è conforme (riportare il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell'imballaggio, come è realizzato l'assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare ecc.) e dichiarare il contenuto di riciclato.

Per quanto riguarda il requisito di cui alla lett. b), si presume conforme l'imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzioni Ambientali Autodichiarate" (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius) o alla norma UNI EN ISO 14024 "Etichettatura ambientale di tipo I" (ad esempio "Plastica Seconda Vita" ed equivalenti).

ART. 7 - ASSISTENZA

1. La ditta aggiudicataria di ogni lotto dovrà, in ogni caso, garantire la sostituzione e/o la riparazione dei capi non eseguiti perfettamente, etc., per i quali dovrà essere garantito un efficiente e tempestivo servizio di assistenza anche successivamente all'accettazione dei capi stessi.

ART. 8 - TERMINE, MODALITÀ E LUOGO DI CONSEGNA

1. La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare e concludere il rilievo delle taglie e misure presso la sede del Corpo della Polizia Municipale di Vicenza **entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, mediante pec, fax o e-mail dell'elenco degli aventi diritto alla fornitura**, redatto dall'Ufficio preposto del Comando di Polizia Municipale.

2. Entro e non oltre 90 (novanta) giorni solari consecutivi dalla conclusione della precedente operazione, sempre che non sia stato offerto un termine inferiore di esecuzione e di consegna, la Ditta dovrà concludere la consegna dei capi richiesti. Ciò, indipendentemente dalla circostanza che rimangano da terminare le operazioni per la rilevazione delle taglie e misure da parte di qualche appartenente al Corpo, il quale, ovviamente, riceverà la fornitura oltre tale termine e comunque entro e non oltre novanta giorni (salvo termine inferiore proposto) dalla rilevazione personale delle taglie/misure.

3. In difetto di quanto previsto ai commi 1 e 2 si procederà all'applicazione della penale prevista dal successivo articolo 11.

4. Le forniture dovranno avvenire: franche da qualsiasi spesa in particolare da quelle di trasporto e imballo, nelle quantità, nei luoghi e negli orari che saranno indicati di volta in volta negli ordinativi effettuati, in forma scritta, dal predetto ufficio. Il luogo di consegna, se non diversamente stabilito con le modalità di cui sopra, sarà quello dell'attuale sede del Corpo della Polizia Municipale.

5. La rilevazione delle misure e delle taglie di eventuali ritardatari avverrà previe intese con la ditta aggiudicataria. In tal senso, per dette ultime rilevazioni il termine di cui al precedente comma 2 ricomincerà a decorrere dal giorno seguente a quello delle avvenute operazioni di misurazione.

6. In riferimento ai capi di vestiario dove è previsto il rilevamento delle taglie, la Ditta aggiudicataria dovrà tenere aggiornato un registro da cui risultino la data di presentazione degli aventi diritto per il rilievo delle misure, controfirmata dagli interessati stessi, nonché di quella di prova e delle eventuali prove successive. Il registro potrà essere vistato per controllo dal personale incaricato dal Comando e la ditta dovrà fornirne una copia a semplice richiesta.

7. L'ufficio preposto del Comando provvederà a sollecitare, su segnalazione della Ditta stessa, i ritardatari beneficiari della fornitura, che dovranno presentarsi, in ogni caso, entro 7 giorni dalla data della comunicazione. Trascorso detto termine la Ditta sarà tenuta a comunicare i nominativi di coloro che non si sono presentati.

8. I capi confezionati, dovranno portare un cartellino indicante il nome del destinatario, nonché il numero di riferimento di ordinazione ed essere confezionati in apposito involucre protettivo per singolo operatore.

9. A seguito di controllo e relativa accettazione della merce, operazioni svolte secondo le modalità stabilite dal successivo articolo, si procederà alla distribuzione dei capi, presso la sede del Corpo della Polizia Municipale, con accertamento delle taglie dei capi ed effetti ordinati da parte dei destinatari.

10. La Ditta aggiudicataria, potrà inviare il proprio sarto, a propria tutela su eventuali difformità riscontrate, a presenziare a tale operazione.

11. Le Ditte partecipanti hanno facoltà di espletare, se lo desiderano, un sopralluogo presso la stazione appaltante, concordando un appuntamento con il Comando di Polizia Locale al fine di prendere visione di capi di vestiario già in uso.

ART. 9 - COLLAUDI ED ACCETTAZIONE

1. A consegna avvenuta, il Corpo della Polizia Municipale provvederà al controllo dei capi e della relativa rispondenza e conformità alle caratteristiche tecniche e qualitative, colore, foggia, ecc. richieste.

2. Qualora sorgessero dubbi e contestazioni sulle caratteristiche e sui requisiti del materiale, tessuto, pellame, ecc. usati, le parti saranno tenute ad accettare in modo definitivo ed impegnativo le risultanze degli esami, da effettuarsi da una struttura pubblica qualificata indicata dall'amministrazione, procedendo alla scomposizione e distruzione di un campione di merce. In tal caso la ditta fornitrice è obbligata a sostenere le spese di laboratorio e a sostituire gli articoli sottoposti a prove tecniche.

3. Gli oneri del rifacimento, per un numero maggiore di prove che l'Amministrazione intendesse eseguire, sono a carico della Ditta, nel caso in cui le prove stesse accertassero deficienze negli articoli forniti.

4. Il materiale eventualmente rifiutato al controllo perché non rispondente alle condizioni fissate, dovrà essere ritirato e sostituito con altro idoneo rispondente ai requisiti richiesti con un termine che verrà concordato con la ditta in forma scritta sia per il ritiro che per la consegna.

5. Le singole forniture saranno sottoposte per campione ad una verifica provvisoria per accertarne le rispondenze.

6. L'accettazione definitiva avverrà entro 30 giorni dalla data di ultimazione della fornitura prevista dal programma di consegna, esperite, se del caso, le prove di laboratorio e di analisi.

ART. 10 - PRODOTTI NON CONFORMI

1. Qualora, a seguito degli accertamenti diretti o dei risultati di perizie o analisi, i beni forniti risultassero in tutto o in parte non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato, il Comune di Vicenza può in pieno diritto rifiutarli oppure accettarli con riserva.

2. Il fornitore ha l'obbligo, entro 15 giorni dalla comunicazione formale di rifiuto, di ritirare e sostituire le partite respinte, sostenendo i relativi oneri a proprio carico.

3. La ditta si impegna in modo formale a sostituire gratuitamente quei capi che dovessero risultare inadatti per errore di taglia o di numero.

**ART. 11 - RITARDI NELLE CONSEGNE, PENALITÀ,
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO**

1. Per ogni giorno di ritardo sulla consegna della fornitura sarà applicata una penale pari all'uno per mille, calcolata sull'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, ai sensi di quanto indicato agli art. 298 e 145 del DPR 207/2010.

2. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo di consentire all'impresa l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della contestazione.

3. Acquisite le controdeduzioni, qualora valutate negativamente, ovvero scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, il responsabile del procedimento procederà ad applicare le penali direttamente sul primo pagamento utile o, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita a norma dell'articolo 13.

4. Qualora le deduzioni raggiungano il 10% dell'importo di contratto, l'amministrazione committente può risolvere il contratto, salvo il risarcimento di maggiori danni.

5. L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R. nei seguenti casi :

- giusta causa

- reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi.

6. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- il deposito contro l'appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali;

- il fatto che taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

- ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

7. Oltre ai casi previsti ai precedenti punti, l'Amministrazione committente può risolvere il contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei seguenti casi:

- allorché il fornitore non esegua le forniture in modo strettamente conforme all'offerta e al presente capitolato d'oneri e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;

- allorché il fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito;

- allorché il fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;

- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;

- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. così come previsto dall'art. 3, comma 8 della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;

- in caso di violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al Codice di comportamento del Comune di Vicenza, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link:

<http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf>

e <http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>".

8. Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o in altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.

ART. 12 – IMBALLAGGIO

1. I capi confezionati devono essere consegnati racchiusi, ben sistemati in uno o più pacchi in relazione al numero da consegnare, recanti all'esterno le generalità dei destinatari.

ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 113 del Codice e dall'art. 123 del Regolamento.

2. La cauzione definitiva è fissata nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

3. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

4. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'[articolo 1957, comma 2, del codice civile](#), nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve essere conforme allo schema di polizza tipo di cui all'allegato 1.2 al Decreto 12 marzo 2004, n. 123.

6. L'importo della cauzione definitiva è ridotto ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

7. La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: l'Amministrazione, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l'applicazione delle stesse.

8. Fermo quanto previsto dal comma 3 dell'Art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.m.i., qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

ART. 14 - PAGAMENTI

1. Le fatture, emesse a conclusione della fornitura, previa verifica di conformità della stessa e previa acquisizione del DURC regolare, saranno liquidate entro 30 giorni.

2. Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica ai sensi dell'art. 1 commi 2009-2014 della legge 244/2007, del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 del D.L. 66/2014.

3. L'Ufficio incaricato per la ricezione delle fatture elettroniche è l'Ufficio Provveditorato, Gare e Contratti al quale l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) ha attribuito il codice univoco **KKIFRW**.

4. Il pagamento sarà effettuato mediante mandati emessi a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su c/corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Rimane in carico all'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.

ART. 15 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore si assume inoltre l'obbligo di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

4. Il codice CIG da inserire in ogni transazione di pagamento relativamente all'affidamento in oggetto è il seguente:

- Lotto 1: berretti, gradi e guanti - codice CIG: 65116786AC
- Lotto 2: accessori - codice CIG: 65117122BC
- Lotto 3: scarponcini - codice CIG: 6511743C4E
- Lotto 4: divise estive - codice CIG: 651175670A
- Lotto 5: maglioni - codice CIG: 65117745E5.

ART. 16 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Le ditte concorrenti dovranno indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intendono eventualmente subappaltare a terzi.

2. L'eventuale subappalto lascia impregiudicata la responsabilità della Ditta aggiudicataria.

3. Per la disciplina del subappalto si applicano le disposizioni previste dall'art. 118 del Decreto Legislativo n° 163/2006, e successive modificazioni ed integrazioni per quanto compatibili con il presente capitolato d'onere.

4. È vietata la cessione del contratto ad altra impresa, pena l'immediata risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento dei danni al Comune di Vicenza.

ART. 17 - CONDIZIONE RISOLUTIVA NEL CASO DI INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI CONSIP

1. Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. Il Comune di Vicenza rileva la presenza di condizioni economiche migliorative rispetto al presente contratto nelle convenzioni Consip e/o nella centrale di committenza regionale e lo comunica all'operatore economico.

3. L'operatore economico entro quindici giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione esprime esplicitamente e incondizionatamente la volontà di adeguare i corrispettivi previsti nel contratto a quelli inseriti nelle convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale. Il Comune non considera efficaci eccezioni o contestazioni connesse alle diverse condizioni previste nelle citate convenzioni alle quali l'operatore economico deve incondizionatamente aderire.

4. Decorso il termine di cui al punto precedente ed in assenza di positivo riscontro, il Comune recede dal contratto senza ulteriore comunicazione ed il compenso per l'operatore economico è quello previsto dalla normativa in questione.

ART. 18 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/01/2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link: <http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf> e <http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>.

ART. 19 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

1. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 e aggiornato in data 23 luglio 2014 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti."

2. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

3. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura."

4. La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

5. La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

ART. 20 - CONTROVERSIE

1. Per qualunque controversia dovesse sorgere tra il Comune e la Ditta aggiudicataria in ordine alla fornitura oggetto del presente capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Vicenza.
2. E' espressamente escluso il ricorso ad arbitrato.

ART. 21 - NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

1. L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente capitolato d'onori, norme tra qui si ricordano in particolare:

- il D.Lgs. n° 163 del 12/4/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modificazioni;
- D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione dei D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006"
- Il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia anche mediante procedure telematiche del Comune di Vicenza;
- Il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza;
- tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
- tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

2. L'aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni previste nel BANDO del Mercato Elettronico Consip denominato "*PROMAS114 - Prodotti, materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative*".

ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI

1. Si informa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati forniti dall'Impresa, obbligatori per le finalità connesse all'espletamento dell'appalto, sono trattati dall'Amministrazione in conformità alle disposizioni contenute nel suddetto codice.
2. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Vicenza.